

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3452

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEFANINI, BINELLI, TOMA, FELISSARI, MONTECCHI,
NARDONE, CIVITA, BARZANTI, LAVORATO, POLI, PRANDINI**

Presentata il 14 dicembre 1988

**Nuovo ordinamento dei consorzi agrari
e della Federazione italiana dei consorzi agrari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuazione di una nuova politica agricola programmata richiede la modifica di molti strumenti di intervento: fra questi i consorzi agrari e la Federconsorzi, regolati dal decreto legislativo n. 1235 del 1948, il quale conserva, in alcune sue parti, tuttora la sua validità, ma in altre è superato dalle intervenute e importanti modifiche istituzionali (costituzione delle regioni con piena competenza in materia agricola) oltre che economico-sociali (profonda trasformazione dell'agricoltura italiana nei 40 anni trascorsi dalla sua emanazione).

La costituzione del mercato unico europeo e i processi di concentrazione e di internazionalizzazione del settore agro-alimentare e soprattutto l'acquisizione, da parte di multinazionali a capitale estero,

di aziende nazionali, rende necessaria una risposta forte, non di chiusura nazionalistica, ma di competizione sui mercati nazionali ed esteri da parte dei soggetti imprenditoriali nazionali.

L'inevitabile e necessario processo di concentrazione e integrazione nel settore agro-alimentare, per non risolversi in una pesante subordinazione dell'agricoltura italiana agli altri settori economici, subordinazione negativa non solo per ragioni economiche e sociali, ma anche ambientali, richiede che l'agricoltura stessa diventi protagonista, in condizioni di pari dignità, di tale processo.

Affinché ciò avvenga è necessaria una nuova politica agricola da parte delle pubbliche istituzioni e gli strumenti adeguati: il che rende di particolare attualità e urgenza la riforma della Federconsorzi

affinché questa organizzazione risponda sempre più agli interessi generali del settore e del paese, considerando il grande patrimonio di strutture e di esperienze che essa ha accumulato.

Il mancato rinnovamento e la mancata apertura a tutto il mondo agricolo, sta determinando notevoli difficoltà, all'organizzazione consortile, posta di fronte ad una realtà fortemente dinamica del mercato che non permette più il mantenimento delle posizioni di rendita.

La presente proposta di legge si prefigge di sostituire alle vecchie norme regolatrici dell'attività dell'organizzazione dei consorzi agrari e della Federconsorzi nuove e adeguate norme.

Bisogna riconsegnare i consorzi agrari agli imprenditori agricoli e rafforzarne la vita democratica con:

1) l'introduzione di principi di vita interna mutuati da quelli propri del movimento cooperativo (« porta aperta », voto *pro capite*, normativa democratica per la elezione degli organi dirigenti, struttura del bilancio, salvaguardia dei diritti delle minoranze); il riordino dei libri sociali, dando la possibilità di acquisizione della qualità di socio, a determinate condizioni, a tutti i produttori agricoli, garantendo altresì alle cooperative la possibilità di diventare socie dei consorzi agrari;

2) il rapido riordino del patrimonio dell'organizzazione federconsortile e delle sue risorse finanziarie, ed il loro impiego esclusivamente per i fini istituzionali e di programmazione.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla democratizzazione la proposta di legge prevede una ristrutturazione articolata nel modo seguente:

a) sul piano provinciale si dettano norme per assicurare il più corretto svolgimento della vita democratica dei consorzi agrari provinciali. In particolare:

le domande di iscrizione individuali devono essere accolte entro un termine di 30 giorni salvo non ostino gravi

motivi. Le eventuali reiezioni devono essere motivate. Contro la reiezione è ammesso il ricorso al presidente del tribunale del luogo dove ha sede il consorzio (articoli 9 e 10);

le cooperative che lo richiedano diventano socie dei consorzi agrari provinciali salvo che la loro attività prevalente non sia in contrasto con quella del consorzio agrario (articolo 7);

i direttori sono nominati secondo norme fissate dai consorzi stessi (articolo 12);

l'elezione dei delegati alle assemblee dei consorzi agrari provinciali ed a quella della Federconsorzi possono avvenire su più liste assicurando la rappresentanza delle minoranze; tale rappresentanza deve essere assicurata anche negli organismi dirigenti dei consorzi agrari provinciali (articolo 16 e seguenti);

i bilanci devono avere la struttura dei bilanci delle cooperative: fatte salve, cioè, le riserve d'obbligo, devono essere le assemblee che decidono la destinazione di eventuali utili (articolo 31);

b) sul piano regionale i consorzi agrari provinciali possono decidere di costituire un organo di collegamento che abbia compiti di coordinamento e rapporti con le regioni (articolo 5);

c) sul piano nazionale la Federazione agevola e coordina le attività dei consorzi agrari provinciali e svolge servizi e tutte le attività previste per i consorzi di cooperative dalla legislazione vigente (articolo 3).

Per quanto riguarda i controlli e la vigilanza, le competenze sono affidate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la Federazione dei consorzi agrari; per quanto invece riguarda i consorzi agrari provinciali, tali competenze sono delegate alle regioni sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (articolo 33).

Per ciò che concerne l'altro aspetto del problema, quello relativo alla necessità di rendere le strutture dei consorzi agrari e

della Federconsorzi disponibili per la realizzazione di interventi pubblici derivanti da norme comunitarie e nazionali, la proposta di legge ritiene che questa questione possa essere risolta sulla base di un nuovo sistema di rapporti fra ciascun consorzio agrario e la Federconsorzi, sulla base cioè dell'autonomia di ciascun consorzio agrario nella definizione dei rapporti con gli organi pubblici e nell'assunzione delle relative responsabilità. La proposta di legge stabilisce, infatti, che ciascun consorzio agrario (o anche, contestualmente, più consorzi agrari) possa sottoscrivere convenzioni per l'assunzione di servizi e la messa a disposizione di strutture o attrezzature di sua proprietà (articolo 32). Eliminando l'attuale subalterità dei consorzi agrari alla Federconsorzi si creano le condizioni per un corretto rapporto tra mano pubblica e organizzazione consortile; nello stesso tempo si opera una correzione nei rapporti interni rendendo operante quel vincolo federativo che è proprio di ogni struttura cooperativa democratica e cioè restituendo agli organismi di base una loro sfera di attività e di capacità decisionale.

Sempre in vista di quelle esigenze di ordine generale a cui è necessario dare risposta, la proposta di legge stabilisce che in caso di mancato accordo tra enti pubblici ed organismi consortili circa la stipula delle convenzioni si provvede, in

casi di necessità e di urgenza di particolare interesse nazionale, con un provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'AIMA (articolo 32).

Si stabilisce infine che le contabilità relative al servizio pubblico siano tenute rigorosamente distinte da quelle dei consorzi agrari e della Federconsorzi.

Per quanto attiene infine all'ultimo punto e cioè all'accertamento della consistenza patrimoniale e finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari, questo compito viene affidato ad una commissione nominata di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste che dovrà riferire al Parlamento (articolo 38).

Gli scopi della nostra proposta sono chiari: in primo luogo garantire che questo patrimonio possa essere utilizzato nell'ambito di una logica di programmazione, per la realizzazione di un nuovo corso della politica agraria volto al raggiungimento degli obiettivi del piano agricolo nazionale; in secondo luogo trasformare la Federconsorzi e i consorzi agrari in organismi aperti e democratici che siano punto di riferimento per la più estesa partecipazione dei produttori e importante espressione dello sviluppo sia del movimento cooperativo, sia delle associazioni dei produttori e sia delle stesse organizzazioni professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I consorzi agrari provinciali sono società cooperative a responsabilità limitata disciplinate dalla presente legge e, per quanto ivi non disposto, dalle norme di cui agli articoli 2511, 2514 e seguenti del codice civile.

2. La federazione italiana dei consorzi agrari, consorzio di cooperative con attività esterna, è disciplinato dalla presente legge e, per quanto ivi non disposto, dagli articoli 2612 e seguenti del codice civile nonché dalle norme legislative in essere riguardanti la cooperazione.

ART. 2.

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire al miglioramento della produzione agricola, nel rispetto della programmazione economica regionale e nazionale, nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli imprenditori agricoli.

2. A tal fine essi:

a) producono, acquistano e vendono fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli imprenditori agricoli e all'agricoltura;

b) eseguono, promuovono e agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura operando sia come intermediari sia come parti;

c) provvedono alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;

d) danno in locazione agli imprenditori macchine ed attrezzi agricoli;

e) compiono direttamente, o come intermediari, operazioni di credito agrario di esercizio, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;

f) concorrono agli studi ed alle ricerche, nonché agli impianti di campi e di stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;

g) possono promuovere la costituzione o partecipare ad enti i cui scopi interessino l'attività consortile;

h) possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie: le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali.

ART. 3.

1. La Federazione italiana dei consorzi agrari coordina e agevola le attività dei consorzi agrari, svolge i servizi di carattere generale nell'interesse dei consorzi stessi e quantaltro stabilito dalle vigenti norme sui consorzi di cooperative.

ART. 4.

1. La denominazione di consorzio agrario e di Federazione italiana dei consorzi agrari può essere usata solamente dalle società cooperative contemplate nella presente legge.

ART. 5.

1. Il consorzio agrario provinciale svolge la propria attività nell'ambito della provincia.

2. Il consorzio agrario ha sede in uno dei comuni della provincia.

3. I consorzi possono fondersi in modo da costituire consorzi interprovinciali.

4. Con riguardo alle esigenze di carattere regionale può essere costituito un organo di collegamento fra i consorzi agrari operanti in una stessa regione per la gestione in comune di impianti destinati alla specifica attività consortile al servizio degli agricoltori.

5. L'organo di collegamento regionale assicura altresì gli opportuni contatti con la regione per le occorrenze e le priorità d'intervento nei settori di competenza dell'organizzazione federconsortile, per la più efficace attuazione dei programmi regionali di sviluppo, nel rispetto della programmazione economica regionale e nazionale.

ART. 6.

1. Possono far parte dei consorzi agrari provinciali, in qualità di soci, le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'impresa agraria ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e che assumono gli impegni stabiliti dai relativi statuti.

2. Sono soci della Federazione italiana dei consorzi agrari i consorzi agrari.

ART. 7.

1. Le società cooperative possono essere socie dei consorzi agrari purché i loro soci siano produttori agricoli e la società non abbia scopi e non eserciti attività che siano in contrasto od in concorrenza con gli scopi e le attività dei consorzi agrari.

2. All'atto dell'iscrizione, viene stabilito l'impegno di concordare annualmente il volume degli acquisti e conferimenti

che la cooperativa deve effettuare presso il consorzio agrario per il fabbisogno dei produttori suoi associati.

ART. 8.

1. Le quote di partecipazione dei soci dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono rappresentate da azioni rispettivamente del valore nominale di lire 10.000 e di lire 100.000 e sono regolate dalle seguenti norme:

a) ciascun socio è iscritto nel libro dei soci per tante azioni di valore nominale da lire 10.000 o da lire 100.000;

b) in caso di distribuzione dei dividendi il loro ammontare non deve superare la ragione del tasso ufficiale di sconto ragguagliato al valore nominale delle azioni sottoscritte e versate;

c) in caso di recesso, di esclusione o di morte del socio, egli o gli eredi avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni da lui versate o della minor somma corrispondente al valore delle azioni secondo l'ultimo bilancio;

d) in caso di liquidazione della società, i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni sottoscritte e versate, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della provincia nel caso di consorzio, o dello Stato, nel caso della Federazione, che saranno stabiliti dai rispettivi organi di vigilanza di cui all'articolo 33.

ART. 9.

1. La qualità di socio dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci. Per essere iscritto occorre, oltre la deliberazione del consiglio di amministrazione, aver effettuato il versamento dell'azione sotto-

scritta. La deliberazione del consiglio è altresì necessaria in caso di alienazione delle azioni o di successione.

2. Il consiglio di amministrazione deve deliberare sulla domanda di iscrizione entro trenta giorni dal ricevimento. La domanda può essere inoltrata o direttamente dall'interessato o tramite le organizzazioni professionali.

ART. 10.

1. La reiezione della domanda di iscrizione deve essere comunque motivata. Di essa deve essere data immediata comunicazione all'interessato e, qualora questi abbia inoltrato la domanda tramite le organizzazioni professionali di cui all'articolo 9, anche a queste ultime.

2. La delibera deve essere affissa presso la sede del consorzio agrario provinciale.

3. L'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale se ne è data comunicazione.

4. Nei trenta giorni successivi alla presentazione di detto ricorso, il collegio dei probiviri, sentiti gli amministratori ed il ricorrente, formula il proprio parere al consiglio di amministrazione, che deve provvedere in via definitiva nei trenta giorni successivi alla pronuncia del collegio dei probiviri.

5. Contro il provvedimento definitivo di rigetto del consiglio di amministrazione, l'interessato può ricorrere al presidente del tribunale del luogo dove ha sede il consorzio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

6. Il presidente del tribunale, sentite le parti, in camera di consiglio, provvede con decreto.

7. Nel caso di accoglimento della domanda di iscrizione, ogni socio può ricorrere entro trenta giorni dalla data di affissione della deliberazione presso la sede del consorzio, avvalendosi delle stesse procedure di cui ai commi precedenti.

ART. 11.

1. Il recesso dei soci è ammesso se il socio del consorzio agrario ha cessato ogni attività agricola nella circoscrizione consortile e se il socio della Federazione italiana dei consorzi agrari ha modificato gli scopi statutari in modo da non esercitare più le attività per le quali fu ammesso come socio.

2. Sulla domanda di recesso decide il consiglio di amministrazione.

3. Nei casi previsti dal comma 1 nonché nel caso di mancato mantenimento dell'impegno di cui al comma 1 dell'articolo 6, il consiglio di amministrazione può deliberare la decadenza del socio.

4. Avverso le deliberazioni consiliari, sono ammesse le impugnative di cui all'articolo 10.

ART. 12.

1. I direttori dei consorzi agrari sono nominati dai consigli di amministrazione secondo le norme da stabilire con apposito regolamento deliberato dall'assemblea dei consorzi stessi.

ART. 13.

1. Sono organi del consorzio agrario provinciale:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la presidenza;
- d) il collegio dei sindaci;
- e) il collegio dei probiviri.

ART. 14.

1. Sono organi della Federazione italiana dei consorzi agrari:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la presidenza;
- d) il collegio dei sindaci.

ART. 15.

1. Le assemblee dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

2. Le assemblee ordinarie sono convocate dagli amministratori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Le assemblee straordinarie sono convocate dagli amministratori ogni volta che il consiglio ne riconosca la necessità ed ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto un terzo dei membri del consiglio o almeno il 10 per cento dei soci o il collegio dei sindaci. In questi casi l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 16.

1. Le assemblee dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, ordinarie e straordinarie, sono costituite dai soci che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

2. Le assemblee dei consorzi agrari provinciali devono essere precedute da assemblee parziali, convocate dal consiglio d'amministrazione, nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci o in località che siano sede del consorzio o di agenzie o di dipendenze consortili.

3. La determinazione delle località è fatta dagli amministratori tenuto conto del numero dei soci e dell'estensione del consorzio.

4. Le assemblee parziali eleggono il loro presidente e devono pronunciarsi sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale.

5. Ogni assemblea parziale elegge, tra i soci i propri delegati anche su liste separate e, in questo caso, garantendo la rappresentanza della minoranza.

6. Sarà eletto, col sistema proporzionale, un delegato ogni trenta soci domiciliati nella circoscrizione cui si riferisce l'assemblea; se il numero dei soci non sia

un esatto multiplo di trenta ed il resto superi i quindici, viene eletto in ogni caso un delegato anche per questo resto.

7. L'assemblea è validamente convocata se relativa a non meno di trenta soci.

8. L'assemblea è valida in prima convocazione soltanto se vi partecipa più del 50 per cento dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

9. Ogni delegato eletto rappresenta trenta voti.

10. Se i soci del consorzio sono società cooperative, queste devono pronunciarsi sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale del consorzio ed eleggono, con proprie assemblee ordinarie che fungono da assemblee parziali del consorzio, i propri delegati in armonia con quanto disposto nei commi precedenti.

11. Il socio di più cooperative aderenti allo stesso consorzio può essere computato da una cooperativa.

12. Le cooperative hanno diritto ad un delegato ogni trenta soci iscritti, con esclusione di quelli eventualmente iscritti anche al consorzio, ferma restando la nomina di un delegato anche per il resto superiore a quindici.

ART. 17.

1. Le assemblee generali dei consorzi agrari provinciali sono composte dai delegati eletti nelle assemblee parziali e nelle assemblee ordinarie delle cooperative socie.

2. Ogni delegato deve intervenire personalmente all'assemblea generale.

ART. 18.

1. Nelle assemblee della Federazione italiana dei consorzi agrari e in quelle parziali dei consorzi agrari provinciali, ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione al capitale sociale.

2. Le persone giuridiche sono rappresentate nell'assemblea dal proprio presidente o vice presidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 per le società cooperative.

ART. 19.

1. Nelle assemblee, generali o parziali, ordinarie o straordinarie, dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, le votazioni sono fatte secondo il sistema che verrà approvato dalla maggioranza dei soci presenti. Sono escluse in ogni caso le votazioni per acclamazione.

2. Alle elezioni degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri si procede per scrutinio segreto.

ART. 20.

1. La convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie, generali o parziali, deve essere fatta mediante comunicazione scritta ai soci ed inserzione, per i consorzi agrari, nel Foglio di annunci legali della provincia e, ove esistano, sui giornali con pagine locali, almeno quindici giorni prima della data di convocazione e per la Federazione italiana dei consorzi agrari nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

2. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere affisso presso la sede sociale, presso le dipendenze del consorzio e presso gli albi comunali di tutti i comuni della provincia e, nel caso di assemblee della Federazione italiana dei consorzi agrari, presso le sedi dei consorzi agrari provinciali.

3. L'avviso di convocazione dell'assemblea della Federazione deve essere spedito ai singoli consorzi almeno quindici giorni prima della data di convocazione, ove si tratti di assemblea ordinaria. e almeno

otto giorni prima della data di convocazione, nel caso di assemblea straordinaria.

ART. 21.

1. Spetta all'assemblea ordinaria dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) approvare il programma economico annuale delle attività con il relativo bilancio di previsione e gli eventuali programmi economici pluriennali;

b) approvare il bilancio consuntivo;

c) deliberare sul riparto degli utili;

d) eleggere il consiglio di amministrazione, il collegio dei sindaci e, il collegio dei probiviri.

2. In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno e un'ora dopo quella fissata nell'avviso della prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

ART. 22.

1. Spetta all'assemblea straordinaria dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari deliberare sulle modificazioni allo statuto sociale e sugli altri oggetti stabiliti dalla legge o posti all'ordine del giorno.

2. In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza di due terzi dei soci, se si tratta di assemblea della Federazione italiana dei consorzi agrari, e della maggioranza semplice, ove si tratti di assemblea di consorzi agrari provinciali; in seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti dall'articolo 21, l'assemblea è valida con la presenza di una metà dei soci ove trattasi di

assemblea della Federazione, e di un terzo dei soci nel caso di assemblea di consorzi agrari provinciali.

3. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

4. Le modificazioni statutarie non possono derogare alle norme della presente legge.

ART. 23.

1. Il consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è composto di ventun membri, eletti nell'assemblea dei soci; ove vengano presentate più liste i due terzi dei posti è spettante alla maggioranza e un terzo alla minoranza.

2. I soci possono votare per un numero di consiglieri non superiore a quattordici. Sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, nelle singole liste.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

ART. 24.

1. Il consiglio di amministrazione dei consorzi agrari è costituito da quindici membri eletti nell'assemblea dai soci delegati, ove vengano presentate più liste, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza.

2. I soci possono votare per un numero di consiglieri non superiore a dieci. Sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, nelle singole liste.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

ART. 25.

1. Il consiglio di amministrazione dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

ART. 26.

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari debbono aver luogo con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente, o, in sua assenza, quello del vice presidente.

ART. 27.

1. I consiglieri di amministrazione dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

2. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

ART. 28.

1. La presidenza dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari è costituita dal presidente e da due vice presidenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri membri.

2. Il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente incaricato, ha la rappresentanza in giudizio, attiva e passiva delle società, presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

3. La firma sociale spetta al presidente o, in caso di assenza, al vice presidente incaricato.

ART. 29.

1. Il collegio dei sindaci dei consorzi agrari è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza ed uno

della minoranza, ove esista, e da due membri supplenti, eletti dall'assemblea, dei quali uno rappresentante della maggioranza e uno della minoranza, ove esista.

2. In caso di decadenza di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente eletto nella medesima lista.

3. Il collegio dei sindaci della Federazione italiana dei consorzi agrari è composto di cinque membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali tre rappresentanti della maggioranza e due della minoranza, ove esista, e di tre membri supplenti eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza, ove esista.

4. I sindaci restano in carica tre anni, e non sono rieleggibili.

5. I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione.

6. La carica di sindaco è incompatibile con la qualità di dipendente dei consorzi agrari o della Federazione italiana dei consorzi agrari.

ART. 30.

1. È costituito presso ogni consorzio agrario un collegio dei probiviri, per dirimere le controversie tra soci e società. Il collegio è composto di tre membri scelti dalla assemblea generale dei soci tra persone iscritte e non iscritte.

ART. 31.

1. Gli utili netti di esercizio dei consorzi e della Federazione italiana dei consorzi agrari, che risultino realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio, devono essere ripartiti come segue:

a) il 20 per cento alla riserva ordinaria;

b) il 10 per cento alla riserva straordinaria:

c) il 5 per cento per iniziative di carattere sociale e culturale connesse con l'agricoltura, in particolare per la promozione cooperativa e associativa nel Mezzogiorno, secondo programmi e modalità fissati dalle rispettive assemblee.

2. Della rimanenza sarà attribuita ai soci:

a) un dividendo da determinarsi annualmente dall'assemblea generale, il quale non potrà eccedere la misura stabilita nell'articolo 8, lettera b).

b) un ristorno proporzionale all'ammontare degli acquisti, conferimenti o vendite da essi fatti presso la società durante l'esercizio cui si riferiscono gli utili, purché gli acquisti siano già pagati alla data di convocazione dell'assemblea.

3. Le riserve di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non possono essere attribuite ai soci sotto alcuna forma.

ART. 32.

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), ciascun consorzio agrario è autorizzato a stipulare direttamente con enti pubblici — AIMA o regioni che ne facciano richiesta — convenzioni per l'utilizzazione dei servizi del consorzio agrario e delle strutture e attrezzature di sua proprietà per la realizzazione di servizi di pubblica utilità.

2. Le convenzioni sono sottoscritte, per il consorzio agrario, dal presidente o da un suo delegato il quale è responsabile dell'esecuzione delle stesse e del buon esito dei contratti resi necessari dall'espletamento del servizio.

3. Qualora la richiesta di assunzione di servizi per conto dello Stato o delle regioni sia rivolta a più consorzi agrari, questi possono assumere congiuntamente i servizi concertando le modalità di esecuzione e stipulando un'unica convenzione sottoscritta da tutti i presidenti dei consorzi agrari interessati, o da un loro delegato, ferma restando, in questo caso,

la responsabilità di ciascun consorzio agrario per l'esecuzione della convenzione nel territorio di sua competenza.

4. La Federazione italiana dei consorzi agrari può sottoscrivere convenzioni che riguardano l'utilizzazione di impianti e attrezzature di sua proprietà.

5. In casi di necessità e di urgenza che rivestano particolare carattere di interesse nazionale, l'AIMA può utilizzare direttamente le attrezzature, gli impianti e il relativo personale della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei singoli consorzi agrari mediante convenzioni da stipulare con gli stessi. In caso di mancato accordo con le parti, provvede con proprio provvedimento il Ministro dell'agricoltura e delle foreste su richiesta del consiglio di amministrazione dell'AIMA.

ART. 33.

1. Ai consorzi agrari ed alla Federazione italiana dei consorzi agrari si applicano le disposizioni degli articoli da 2542 a 2545 del codice civile.

2. I poteri previsti dalle predette disposizioni sono esercitati dalle regioni, alle quali sono trasferite le relative funzioni amministrative statali, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per i consorzi agrari provinciali e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la Federazione italiana dei consorzi agrari.

3. Le regioni ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale hanno rispettivamente, inoltre, facoltà:

a) di disporre ispezioni sul funzionamento dei consorzi agrari e della Federazione;

b) di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritengono illegittimi o contrari alle finalità degli enti o al pubblico interesse;

c) di annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.

4. I consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione, rispettivamente, alle regioni ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle proposte di modifiche statutarie e delle deliberazioni dei consigli, dei comitati e delle assemblee.

ART. 34.

1. Le controversie tra consorzi e consorzi, e tra consorzi e Federazione sono decise da un collegio arbitrale, con funzioni di amichevole compositore, costituito da tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti contendenti ed il terzo d'accordo fra esse parti ovvero, in difetto, dal presidente della Corte di cassazione.

2. Ove si abbia pluralità di parti contendenti in modo da non potersi costituire il collegio arbitrale secondo la procedura prevista dal comma 1, i componenti del collegio saranno nominati dal presidente della Corte di cassazione.

ART. 35.

1. È abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

2. I soci dei consorzi agrari, iscritti legittimamente prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad adeguare la quota di partecipazione al limite minimo di lire 10.000 di cui all'articolo 8.

ART. 36.

1. I consorzi agrari devono procedere:

a) entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge al riordino del libro dei soci, cancellando i non aventi diritto ed iscrivendo i richiedenti, secondo le procedure stabilite negli articoli 9 e 10;

b) a convocare entro novanta giorni successivi alla scadenza di cui alla prece-

dente lettera *a*) le assemblee generali per il rinnovo delle cariche sociali.

c) ad adeguare, entro novanta giorni successivi alla scadenza di cui alla precedente lettera *b*) gli statuti alle norme della presente legge, presentandoli alla regione per gli adempimenti di cui all'articolo 33.

ART. 37.

1. La Federazione italiana dei consorzi agrari deve provvedere:

a) a convocare l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali nel periodo compreso tra il 270° giorno e il 365° giorno dalla pubblicazione della presente legge;

b) ad adeguare il proprio statuto alla presente legge entro i successivi 90 giorni dall'adempimento di cui alla precedente lettera *a*).

ART. 38.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà istituita una commissione, nominata di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste e presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per accertare la consistenza patrimoniale e finanziaria nonché le gestioni dei singoli impianti e strutture della Federazione italiana dei consorzi agrari.

2. La commissione, composta da 15 esperti e tecnici di cui sette su indicazione delle regioni, deve presentare al Parlamento una relazione, corredata dalla necessaria documentazione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.